

Targhe temporanee tedesche – utilizzo improprio su veicoli già immatricolati in Italia


Con la **circolare del Ministero dell'Interno n. 954 dell'11 gennaio 2013**, diramata di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state fornite indicazioni operative circa l'uso delle targhe e dei documenti provvisori rilasciati dalla Germania per l'esportazione dei veicoli.

Risulta prassi diffusa che veicoli già immatricolati in Italia e radiati per l'esportazione all'estero circolino muniti di targhe e documenti provvisori rilasciati dagli uffici competenti della Germania, anche attraverso agenzie di consulenza automobilistica con sede in Italia.

Le targhe provvisorie tedesche sono realizzate su supporto metallico, di dimensioni analoghe alle targhe di immatricolazione, ma presentano delle differenze sostanziali rispetto a quest'ultime e per questo sono facilmente riconoscibili. Oltre alla sequenza alfanumerica è presente un bollino di colore blu che indica il Land dove ha sede l'ufficio che rilascia il documento. A sinistra non è presente il rettangolo di colore blu destinato a contenere la sigla della Germania (D) e la corona di stelle che rappresenta gli Stati dell'Unione Europea, mentre a destra è realizzato un rettangolo a fondo giallo dove è indicata la data di scadenza del documento provvisorio nel formato giorno (gg), mese (mm) e anno (aa), come nell'esempio che segue.



Che si differenzia dalle targhe di omologazione come quella dell'esempio che segue, dove si nota, sopra lo stemma del Land, anche il bollino della revisione.



La targa provvisoria è accompagnata da un documento cartaceo anche esso provvisorio, realizzato in due pagine e compilato parzialmente a mano dallo stesso richiedente. Il documento denominato **FAHRZEUGSCHEIN FÜR FAHRZEUG MIT KURZZEITKENNZEICHEN**, come anche la targa provvisoria, è valido solo per 5 giorni dalla data di rilascio. Segue un esempio di tale documento.

1	Fahrzeugklasse und Art des Aufbaus LKW	Fahrzeugschein für Fahrzeug mit Kurzzeitkennzeichen	
2	Hersteller-Kurzbezeichnung MERCEDES	gültig vom 04.03.2010	bis 08.03.2010
3	Fahrzeug-Identifikationsnummer NDB 90236295	Anteiliges Kennzeichen GÖ-04014	
4	Höchstzuladung in kg (nur bei Kraftfahrzeugen) 2250	Das vorstehende Kurzzeitkennzeichen ist Vorname -n, Name, Firma ZBIGNIEW	
5	Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges (bzw. nicht bekannt Baujahr) 05.08.1986	PLZ, Wohnort/Fahrerlaubnis, Straßenzahl und Haus-Nr. 35205	
6	Im Zulassungsmemberstaat zulässige Gesamtmasse in kg 2800	für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug zu Prüfungs-, Probe- und Überführungsfahrten zugestimmt worden. Dieser Schein gilt nur, wenn die nebenstehende Beschreibung vom Inhaber in dauerhafter Schrift ausgefüllt und unterschrieben ist.	
7	Zulässige max. Achslast im Zulassungsmemberstaat in kg Achse 1 Achse 4 Achse 2 Achse 5	PLZ, Ort, Datum 37083 Göttingen, 04.03.2010	
8	Höchstgeschwindigkeit in km/h	Name der Zulassungsbehörde, Unterschrift Landkreis Göttingen Der Landrat im Auftrage	
PLZ, Ort, Datum 4.03.2010		www.borgard-verlag.de • Form-Nr. 402 E	
Unterschrift der Inhabern/des Inhabers und Bestätigung der Vorschriften- mäßigkeit des Fahrzeuges Zbigniew Stypiec			

Tuttavia, **il ricorso alle targhe e ai documenti provvisori rilasciati dalla Germania è corretto**, ovviamente nei limiti di validità della documentazione provvisoria, **solo ove questi siano utilizzati per veicoli già immatricolati in tale Stato e radiati per l'esportazione**.

Diversamente, **non è ammesso l'utilizzo di tali documenti per la circolazione di veicoli già immatricolati in Italia** che, per le stesse finalità, devono invece essere muniti di targhe provvisorie e del foglio di via di cui all'articolo 99 del codice della strada, rilasciati dalla Motorizzazione civile italiana.

Pertanto, ove si trovi in circolazione un **veicolo radiato dai pubblici registri italiani, munito di targa e documento di circolazione provvisori rilasciati dalla Germania**, si dovranno contestare le violazioni dell'articolo **93, comma 1 e 7**, nonché dell'articolo **100, commi 1 e 11**. Inoltre, ove il veicolo non risulti assicurato, ricorrerà la violazione dell'articolo 193, commi 1 e 2, poiché secondo i Ministeri competenti l'eventuale assicurazione riferita alla targa provvisoria non può considerarsi valida.

Invece, ove il **veicolo recante le targhe provvisorie non fosse ancora stato radiato dai pubblici registri italiani**, ricorre la violazione dell'articolo **100, comma 12**, per circolazione con targa non propria e, se non risulta valida l'assicurazione sulla targa italiana in base alla quale il veicolo è ancora immatricolato, trova applicazione anche la sanzione per la violazione dell'articolo 193, commi 1 e 2 del codice della strada.